

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XLVIII
n. 12**

CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE
ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE
DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI
PUBBLICATE NEL PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2011

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Trasmessa alla Presidenza il 3 gennaio 2012

PAGINA BIANCA



La

Corte dei Conti

N. 62/CONTR/RQ/11

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte, Luigi GIAMPAOLINO

e composte dai magistrati

Presidenti di sezione

Vittorio ZAMBRANO, Giuseppe A. LAROSA, Maurizio MELONI, Pietro DE FRANCISCIS, Luigi MAZZILLO, Rita ARRIGONI, Mario FALCUCCI, Gaetano D'AURIA;

Consiglieri

Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI, Francesco PETRONIO, Antonio FRITTELLA, Giovanni COPPOLA, Marco PIERONI, Mario NISPI LANDI, Vincenzo PALOMBA, Cinzia BARISANO, Luigi PACIFICO, Natale A.M. D'AMICO, Ugo MARCHETTI, Andrea BALDANZA, Clemente FORTE;

Primo Referendario

Alessandra SANGUIGNI.

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO l'art. 17, comma 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITI, nell'adunanza del 22 dicembre 2011, i relatori Cons. Marco Pieroni, Cons. Mario Nispi Landi e Cons. Clemente Forte;

DELIBERA

la “Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadriennio maggio-agosto 2011.”

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadriennio;
- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) elenco dei decreti legislativi pubblicati nel quadriennio;
- 5) 46 schede analitiche delle tipologie di copertura.

I RELATORI

Mucolini
Monica Nigro

IL PRESIDENTE



Clemente Tonello

Depositato in segreteria il 30 DIC 2011

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
ROMA, h-1-2012

IL DIRIGENTE



IL DIRIGENTE
Dott. Patrizio MICHETTI





CORTE DEI CONTI

- SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO -

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2011

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2011.

1. Dati e valutazioni d'insieme

1.1. Nel quadrimestre maggio-agosto sono state pubblicate ventinove leggi (trentuno nello stesso periodo dell'anno precedente).

Tra le leggi pubblicate undici sono di iniziativa parlamentare, otto riguardano la conversione con modifica di decreti d'urgenza, otto hanno ad oggetto la ratifica di trattati internazionali.

Diciotto provvedimenti evidenziano effetti finanziari quantificati nelle relative relazioni tecniche.

Come di consueto, tutte le disposizioni di carattere oneroso aventi effetti sulla competenza e le relative modalità di copertura sono indicate nelle quarantasei schede illustrate alla presente relazione. Alla relazione sono illustrate, inoltre, quattro tavole riepilogative: la prima contenente l'elenco delle leggi pubblicate nel periodo, la seconda il totale degli oneri di competenza recati da ciascuna legge, la terza un quadro riassuntivo dei relativi mezzi di copertura, la quarta, infine, l'elenco dei decreti legislativi emanati nel periodo.

La legislazione del quadrimestre comprende la conversione in legge del decreto n. 98 del 6 luglio, contenente l'anticipo della manovra di bilancio finalizzata al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Le altre leggi all'esame prevedono nuovi oneri pari a complessivi 2,96 miliardi nel triennio (1,5 miliardi nel 2011, 784 milioni nel 2012 e 677 nel 2013), di cui 967 milioni per il 2011 ascrivibili alla legge n. 130 del 2 agosto, finalizzata alla proroga, per il secondo semestre 2011, di interventi di cooperazione internazionale, e di invio in missione di forze armate e forze di polizia a sostegno dei processi di pace.

Come risulta dal quadro riassuntivo (tav. 3 in allegato), anche nel periodo in esame l'incidenza delle coperture a carico dei fondi speciali è stata minima (0,7 per cento) e pertanto i nuovi oneri non rientrano in un quadro programmatico predefinito.

Le modalità di copertura adottate con riferimento alle leggi di spesa diverse dalla manovra fanno, infatti, riferimento per il 53 per cento a nuove o maggiori entrate, per il

47 per cento alle riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa, fra cui l'utilizzo di risorse presenti in capitoli fondo (in particolare fondo per interventi strutturali di politica economica, “fondo infrastrutture” e fondo aree sottoutilizzate).

Fra le altre forme di copertura non espressamente previste dalla legge n. 196 del 2009, va segnalato l'utilizzo di disponibilità presenti nel conto dei residui dell'esercizio 2011 a copertura di spese rientranti nella competenza del successivo triennio (legge n. 129 del 2 agosto) nonché il ricorso ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace (legge n. 130 del 2 agosto).

1.2. Come risulta dai dati sopra riportati, nel quadrimestre in esame ha trovato ulteriore conferma il processo di concentrazione della normativa di rilievo finanziario in un numero relativamente ristretto di provvedimenti d'urgenza, sia per effetto di norme previste fin dal testo originario sia per l'inserimento, divenuto ormai abituale, di ulteriori disposizioni di spesa conseguenti all'approvazione di “maxiemendamenti” presentati nel corso del procedimento di conversione.

Appare pertanto opportuno richiamare nuovamente l'attenzione sugli effetti negativi determinati da questo processo: a parte i casi – meno frequenti - di totale mancanza dell'esame di talune norme nella relazione tecnica, spesso le disposizioni introdotte in sede di conversione sono supportate da relazioni insufficienti e i necessari chiarimenti richiesti, come risulta dagli atti delle Commissioni bilancio, vengono forniti dalle Amministrazioni in modo per lo più sommario e comunque non aderente alle precise ed articolate osservazioni formulate. Ulteriori approfondimenti sono poi spesso resi difficili dai tempi ristretti dell'esame parlamentare – in molti casi sostanzialmente limitato ad una sola delle due Camere -, determinati dalle necessità di rispettare i termini costituzionali di conversione, nonché dalla chiusura dell'esame per l'apposizione della questione di fiducia, specie a seguito della presentazione dei “maxiemendamenti”.

Il maggior accentramento sostanziale delle decisioni di spesa nella funzione di Governo, attuato nella forma dei provvedimenti d'urgenza, ha così avuto come conseguenza un diminuito controllo parlamentare sulle decisioni stesse sia sotto il profilo dell'esame degli oneri dichiarati, sia sotto quello dei possibili riflessi di spesa delle disposizioni

assunte come finanziariamente neutre, sia sotto quello, infine della congruità degli stanziamenti rispetto alle esigenze che si intende soddisfare.

Il periodo di emergenza economico-finanziaria, acuitosi a partire dalla seconda parte dell'anno, ha certamente contribuito ad aggravare tale situazione ed ha anche impedito il pieno dispiegamento degli effetti positivi che avrebbero dovuto essere connessi all'anticipo delle manovre di bilancio, anticipo che nelle intenzioni originarie avrebbe dovuto, tra l'altro, comportare la possibilità di affrontare in tempi brevi le riforme istituzionali ed organizzative necessarie per poter incidere in modo organico sui grandi compatti di spesa, sui quali si è dovuto invece intervenire sotto la spinta dell'urgenza di effettuare correzioni all'andamento dei conti.

Si ripete in particolare che, al termine di questo periodo di emergenza, salvo esigenze imprevedibili, occorrerebbe rivitalizzare per l'ordinaria legislazione di spesa la funzione dei fondi speciali, funzione notevolmente appannata negli ultimi anni - soprattutto per il venir meno di risorse disponibili per finanziare una politica di medio-periodo - a favore del reperimento delle risorse attraverso il frequente ricorso allo spostamento da un obiettivo ad un altro. L'allocazione delle risorse nei fondi speciali costituisce infatti la modalità organizzativa connessa per eccellenza ad una tempestiva programmazione degli obiettivi da conseguire ed alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie, consentendo così, sia di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e trasparenza delle decisioni di spesa, sia di concentrare la parte sostanziale delle decisioni stesse nelle sessioni di bilancio. D'altra parte, l'espunzione dal contenuto tipico della legge di stabilità della componente di sviluppo, almeno per la parte che passa attraverso l'incremento della spesa, e la relativa collocazione nei provvedimenti collegati, nonché l'anticipo a gennaio della data per la presentazione di tali provvedimenti testimoniano, sia pure indirettamente, le intenzioni del legislatore in occasione del varo della legge n. 196 del 2009 di una decisiva rivalutazione dello strumento costituito appunto da questi veicoli normativi, la cui copertura-principe dovrebbe essere costituita proprio dai fondi speciali per il relativo carattere programmatico e di medio-periodo.

In questo quadro, la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa - ivi compreso soprattutto il ricorso alle disponibilità di vari fondi, particolarmente dilatatosi negli ultimi anni - dovrebbe essere utilizzata soprattutto per far fronte ad esigenze

imprevedibili che si manifestino nel corso dell'esercizio al di fuori della programmazione della spesa formulata nella sessione di bilancio. In materia, peraltro, va segnalato l'uso esteso, anche al di là delle previsioni normative, del ricorso, come modalità di gestione delle disponibilità finanziarie, all'istituto dei capitoli-fondo, il che testimonia di un'impropria funzione, assunta da quest'ultimi, per l'aspetto sia di precostituzione di una generica riserva di disponibilità, in relazione anche alla genericità delle norme concernenti il loro utilizzo ed ai ritardi nella programmazione e nella finalizzazione delle risorse, sia di una gestione che, se è vero che risponde in tal modo ad esigenze di flessibilità operativa, appare caratterizzata da scarsa trasparenza. Ciò non consente il controllo né politico da parte del Parlamento, né contabile da parte della Corte dei conti, attesa oltretutto l'impossibilità di correlare l'uso delle risorse al raggiungimento o meno di obiettivi fisici e la gestione dei capitoli alle norme sostanziali, che ne costituiscono il presupposto ordinamentale. Si tratta – sotto quest'ultimo versante – di una lacuna che andrebbe colmata in tempi brevi, in quanto altrimenti viene vanificata qualsivoglia possibilità di monitoraggio e di controllo dell'effetto finanziario della normativa in vigore, stante anche la insoddisfacente attuazione della norma della legge di contabilità (art. 21, comma 11, lettera e)) circa l'aggiornamento semestrale della scheda-capitolo nel dettaglio previsto dalla disposizione medesima.

1.3. L'attuazione della nuova legge di contabilità, in parte anche per il particolare carattere della normativa del quadrimestre, non è apparsa ancora del tutto a regime. In particolare, la dimostrazione nella relazione tecnica dell'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni recanti una clausola in tal senso in taluni casi manca ed in altri non può definirsi esauriente, perché non accompagnata dalla illustrazione degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità: il più significativo esempio al riguardo è costituito dalle varie disposizioni diverse dagli articoli relativi ai crediti d'imposta, di cui alla legge n. 106 del luglio scorso, per il cui esame si rinvia alle pagine che seguono.

Ulteriore punto che merita una segnalazione sul piano metodologico è il fatto che non sempre vengono indicati oneri e coperture, rimettendosi l'operatività dell'intervento a determinazioni successive di carattere amministrativo, il cui contenuto e la cui

evoluzione, attesa la insoddisfacente correlazione tra dato contabile e gestionale, da un lato, e presupposto normativo, dall’altro, sfuggono al controllo sia politico che contabile. Va anche rimarcato come la carenza di risorse per interventi pur necessitati – è il caso ad esempio delle missioni internazionali relative al 2011 – comporta coperture certe per i primi mesi e un quadro di compensazioni abbastanza più incerto per la seconda parte dell’anno, il che è sì spiegabile con le difficoltà generali della finanza pubblica, ma denota altresì una non soddisfacente capacità di programmazione dei flussi finanziari, almeno per la parte necessitata.

Altro punto che merita una segnalazione è che non sempre si procede all’aggiornamento della relazione tecnica all’atto del passaggio dell’esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, contrariamente a quanto previsto dalla legge di contabilità n. 196 del 2009, art. 17, comma 8. Quando ciò è accaduto, l’aggiornamento non è stato fornito automaticamente, ma ha dovuto formare oggetto di specifica richiesta, con conseguente riduzione dei già ristretti tempi a disposizione delle Commissioni bilancio per l’esame di competenza.

Come è noto, con l’art. 17, comma 4, della legge di contabilità è stata istituzionalizzata la prassi, peraltro già consolidata almeno per i provvedimenti di maggior rilievo, di fornire nella relazione tecnica un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione, sia sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sia sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull’indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Aggiunge la norma che, ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica deve pertanto evidenziare gli effetti di ciascuna disposizione sui suddetti saldi, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione per garantire la compensazione sui tre saldi nell’ambito della copertura stessa.

Nell’ambito della legislazione del periodo in esame il prospetto di cui trattasi è stato regolarmente compilato ed opportunamente aggiornato nel passaggio tra i due rami del Parlamento, almeno per i provvedimenti di particolare rilievo. Non sempre, peraltro, risultano adeguatamente esplicitati i criteri alla base del calcolo degli effetti finanziari sui saldi di contabilità nazionale.

Un’ultima notazione va fatta per quanto riguarda l’attuazione dell’ultimo comma dell’art. 17 della legge 196/2009, che prevede che per ogni legge venga indicata la

collocazione nelle missioni e nei programmi corrispondenti: norma, questa, sicuramente di difficile attuazione, ma che fu ispirata alla logica di permettere una decisione di controllo in cui si potesse cogliere il rapporto tra evoluzione normativa ed assetto contabile.

2. Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011

Si tratta della prima delle due manovre estive del 2011 di correzione dei conti pubblici, i cui risultati cumulati sono sintetizzati nella Nota di aggiornamento al DEF presentata il 20 settembre del corrente anno. Il decreto legge n. 98 faceva seguito alla raccomandazione della Commissione europea del 7 giugno nel senso di accelerare la riduzione del disavanzo e del debito e di avviare il conseguimento degli obiettivi relativi al 2012-2014 verso il pareggio di bilancio. Si ricorda che sulla base del DEF di aprile non erano previste correzioni per il 2011 e per il 2012, mentre per il 2013 e 2014 la correzione era stimata rispettivamente pari all'1,2 e al 2,3 per cento cumulato sul PIL.

Il decreto legge, nella sua versione iniziale, attuava una correzione quasi nulla per i primi due anni e pari rispettivamente all'1,1 per cento e all'1,4 per cento del PIL per gli anni 2013 e 2014, nell'intesa che per la restante parte si sarebbe provveduto con il ddl di delega in materia fiscale ed assistenziale, ancora da presentare alla data di emanazione del decreto-legge. Nel corso dell'esame parlamentare si optò per il consolidamento degli obiettivi con un "maxiemendamento" presentato dal Governo tale da prevedere la riduzione forfettaria delle agevolazioni fiscali del 5 per cento per il 2013 e del 20 per cento a decorrere dal 2014, per importi rispettivamente non inferiori a 4 miliardi per il 2013 e a 20 miliardi per il 2014, nonché misure di ulteriore aggiustamento in riferimento anche ai primi due anni, con un effetto cumulato pari allo 0,1 per cento del PIL per il 2011, 0,4 per cento per il 2012, 1,4 per cento per il 2013 e 2,8 per cento per il 2014.

Si ricorda che la Corte ebbe già modo di esprimersi sul testo iniziale del decreto in apposita audizione presso le Commissioni bilancio riunite del Senato e della Camera il 13 luglio 2011.

Il provvedimento può essere suddiviso in tre grandi aree tematiche: spesa, entrate e una terza relativa a disposizioni varie in materia di sviluppo. Si ricordano qui in estrema sintesi le norme di maggiore impatto finanziario.

Per quanto riguarda le spese, si possono individuare alcuni grandi temi, come la razionalizzazione della spesa medesima, il personale e l'organizzazione scolastica, la sanità, la previdenza, il patto di stabilità interno.

In materia di razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche è previsto un effetto riduttivo già a partire dal 2011. In termini di indebitamento netto, si tratta di più di 1,8 miliardi, che crescono a 2,1 miliardi nel 2012, a 4,7 miliardi nel 2013 e a circa 6 miliardi nel 2014.

Di interesse l'articolo 9, che dispone l'avvio, a partire dal 2012, di un processo di “*spending review*” finalizzato alla definizione di fabbisogni standard per i programmi di spesa delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alla elaborazione di strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. L'avvio di tale processo, in più occasioni (referti ed audizioni) auspicato dalla Corte, non può che essere valutato in modo positivo, come ribadito nella citata audizione. Da rimarcare sul piano ordinamentale la previsione al comma 5 di una sorta di modello “contrattuale” tra amministrazioni centrali e ministero dell'economia allo scopo di individuare le “norme volte a realizzare il superamento della spesa storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire nella legge di stabilità, ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica”. Trattasi di un modello che ha poi trovato conferma per altri versi nell'articolo 10 del decreto (in materia di riduzione delle dotazioni di spesa dei ministeri) e che può essere considerato come una sorta di anticipazione di fatto della delega di cui all'art. 40 della legge n. 196 del 2009, in materia di completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato.

L'articolo 10 fissa poi l'obiettivo di una riduzione di notevole entità della spesa dei ministeri (rispettivamente, con effetti pari a 1,7 miliardi per il 2011, 1,4 miliardi per il 2012, 3,8 miliardi per il 2013 e 5 miliardi per il 2014 in termini di indebitamento netto). Come già anticipato e come rilevato dalla Corte nella citata audizione, a differenza del passato, la norma prevede che i ministeri propongano, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, come poi è avvenuto, le iniziative legislative necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati. Si tratta, pertanto, di un ribaltamento, nel senso più volte auspicato, della metodologia finora utilizzata del taglio lineare e indifferenziato degli stanziamenti connessi a oneri

rimodulabili: dovrebbe perciò essere ora possibile una ragionata e programmata riduzione delle spese secondo una scala di priorità stabilita in base alle esigenze individuate direttamente dalle amministrazioni competenti.

L'articolo 10 contiene numerose altre disposizioni, complessivamente prive di effetti finanziari di rilievo, tra cui il comma 7, interessante, sempre dal punto di vista metodologico-ordinamentale, perché prelude alla introduzione nel nostro sistema di strumenti latamente riferibili al concetto cosiddetto di *sunset legislation*. Infatti, al verificarsi di certe condizioni (nella fattispecie, mancato impegno sulla base delle risultanze dei rendiconti degli ultimi tre anni), si determinano definanziamenti di autorizzazioni di spesa. Il comma 8 invece, in tema di modifica del termine di conservazione dei residui da tre a due anni, produce effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto per 500 milioni annui a partire dal 2012. Al riguardo si ricorda che la Corte, sempre nella citata audizione, ha espresso dubbi di opportunità sulla misura in questione – soprattutto trattandosi pressoché esclusivamente di spese in conto capitale -, in quanto il ritardo nella erogazione delle somme potrebbe incidere negativamente – sia pure in misura proporzionalmente modesta - sull'attuale situazione di stagnazione del sistema produttivo. Sempre sul piano ordinamentale vanno inoltre segnalate la possibilità di variazioni compensative anche tra programmi nell'ambito delle spese rimodulabili (comma 14) e la definizione più precisa del concetto di onere inderogabile, riferito ora alla cosiddetta "spesa obbligatoria" (comma 15). Sul primo punto la Corte, nella audizione sulla legge di stabilità per il 2012 del 3 novembre u.s., ha fatto presente “come ciò comporti una limitazione delle prerogative del Parlamento concernenti le decisioni di bilancio, nonché delle sue competenze in materia di programmazione economico-finanziaria”. Per il secondo punto, la misura ha comportato in sede di predisposizione del bilancio 2012 una ricomposizione della struttura della spesa, la cui quota non rimodulabile è stata ridimensionata.

Complessivamente modesto è poi il contributo al raggiungimento degli obiettivi della manovra derivante dalle misure di contenimento della spesa di personale, mentre rilevante è quello del settore sanitario, pari a 2,5 miliardi per l'anno 2013 e a 5 miliardi per l'anno 2014, ottenuto determinando una crescita del livello di finanziamento dello Stato al di sotto delle proiezioni tendenziali di settore. Come ricordava la Corte nella audizione sul decreto, le scelte adottate in materia sanitaria si muovono in linea con

l'impostazione finora seguita per il riassorbimento dei disavanzi e il contenimento della dinamica della spesa, intervenendo sulle differenze non giustificabili nei costi e sull'utilizzo inappropriato delle strutture pubbliche. Ciò per consentire sia il riequilibrio finanziario sia il miglioramento della qualità dei servizi garantiti sul territorio nazionale. Rispetto al mantenimento di un'incidenza costante sul PIL (criterio seguito sostanzialmente nell'ultimo decennio), la correzione richiesta alla spesa sanitaria risulta nel 2013 e 2014 rilevante.

Il decreto è intervenuto anche sul comparto della previdenza, cui va ascritta una manovra correttiva pari a circa 1,7 miliardi per il 2013 e a quasi 2,2 miliardi per il 2014 in termini di indebitamento netto, come conseguenza di limitazioni alla rivalutazione delle pensioni, adeguamento dei requisiti pensionistici alle speranze di vita e modifiche al sistema di decorrenza del pensionamento anticipato con un posticipo di 1 mese.

Di particolare rilievo è anche il contributo richiesto alle amministrazioni territoriali, frutto del combinato disposto della conferma anche per il 2014 e per gli anni successivi della riduzione dei trasferimenti operata con il decreto-legge n. 78 del 2010 (già scontato nelle proiezioni tendenziali) e della introduzione di un concorso alla manovra attuato attraverso le regole del Patto di stabilità interno, pari a 3,2 miliardi nel 2013 e a 6,4 miliardi nel 2014. Sul piano ordinamentale è da ricordare la definizione di un sistema premiale, basato su un insieme di indicatori, che dovrebbe alleggerire il contributo per gli enti considerati virtuosi, concentrando l'onere sui restanti enti. A ciò si aggiunge un nuovo quadro ordinamentale che pone in capo alle regioni e alle province autonome la responsabilità, nei confronti dello Stato, del mancato rispetto degli obiettivi, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo e il risultato complessivo conseguito.

Per quanto riguarda l'area relativa alle misure di sviluppo, non si pongono particolari problemi, trattandosi, per le due operazioni finanziariamente più rilevanti - rifinanziamento del Fondo infrastrutture e del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) - di tetti di spesa. Da segnalare anche l'incremento del fondo sanitario nazionale per il 2011.

Per quanto riguarda l'area del decreto relativa alle entrate, come evidenziato nella citata audizione della Corte sul provvedimento, il peso di tale componente al lordo è molto rilevante, sebbene inferiore a quello delle minori spese, ad eccezione del 2012.

Calcolando invece la variazione tra le due componenti considerando il loro parziale utilizzo, la variazione netta del prelievo è superiore a quella delle minori spese per il 2012 ed inferiore nei successivi 2013 e 2014 (nel 2011 si verifica un aumento netto della spesa).

Ben più consistente il ruolo delle entrate se si guarda all'intreccio fra il DL 98 e l'attesa delega per la riforma fiscale e assistenziale: le coperture da quest'ultima previste sono infatti destinate non solo a finanziare la riforma del sistema tributario e il riordino della spesa sociale, ma anche a contribuire in misura determinante alla manovra di correzione dei conti pubblici. A parte l'incertezza che ancora inevitabilmente connota i contenuti della preannunciata delega fiscale-assistenziale, va considerato che, nell'ipotesi della sua piena attuazione, si avrebbe una ripartizione in misura pressoché equivalente delle risorse provenienti da maggiori entrate (armonizzazione delle rendite finanziarie e "graduale revisione" delle aliquote IVA) e dai tagli alle spese (riduzione delle agevolazioni assistenziali e di quelle fiscali). Nel caso della mancata attuazione della delega, era prevista, come già ricordato, una modalità di copertura alternativa affidata ad un'apposita "clausola di salvaguardia", ossia mediante una riduzione lineare dell'insieme delle agevolazioni fiscali censite. Si tratta, in ogni caso, di materia rivista dalle successive manovre, con il previsto aumento delle aliquote IVA.

Le misure di natura tributaria previste dal decreto legge sono riconducibili a sette diverse tipologie. Si tratta delle misure che dispongono un aumento di aliquote, di quelle dirette a potenziare l'attività di controllo o ad assicurare all'erario i proventi dell'attività di controllo, di quelle di semplificazione con effetti positivi sul gettito o che dispongono l'anticipo di gettito futuro. Ad esse devono aggiungersi le disposizioni che riguardano i giochi e le misure alle quali non sono associati effetti di variazione del gettito.

Tra i provvedimenti che prevedono aumenti di aliquote, i maggiori risultati attesi derivano dall'incremento dell'IRAP per banche ed assicurazioni, e soprattutto dall'imposta di bollo sui conti di deposito titoli: una misura che da sola spiega gran parte del maggior prelievo del quadriennio. Si tratta di un prelievo capitario che va valutato attentamente per i suoi effetti sulle specifiche categorie di risparmiatori, oltre che riletto alla luce degli interventi disposti con le successive manovre e miranti ad alleggerire il prelievo, in particolare proprio sulle imprese bancarie. Circa 1,4 miliardi

derivano dalle misure di semplificazione. Si tratta in particolare della revisione (a partire dal 2014) dei coefficienti di ammortamento e del regime proposto per i "contribuenti minimi". Si è privilegiato un assetto a sostegno della imprenditoria giovanile con l'ampliamento dei benefici (dal 20 per cento al 5 per cento l'imposta sostitutiva), ma restringendo la platea dei potenziali interessati (da 600 mila a 25 mila) e fissando un limite quinquennale all'utilizzo del regime agevolato. Una scelta positiva per le finalità perseguitate che, tuttavia, richiede una più organica riflessione volta a salvaguardare nel nostro ordinamento la presenza di un sistema semplificato per i numerosi piccoli operatori.

Oltre un miliardo nel quadriennio è atteso da provvedimenti che dispongono anticipi di gettito futuro. Si tratta, ad esempio, delle misure che consentono il riallineamento dei valori relativi all'avviamento e ad altre attività immateriali. Si tratta di una tipologia d'intervento già più volte sperimentata per ottenere gettiti significativi e immediati (in questo caso oltre 500 milioni nel 2011). Tra le misure di acquisizione anticipata di gettiti futuri va ricordata anche la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti cui è anche associata una riforma del contenzioso tributario che mira a risolvere, in sede amministrativa, le controversie di minor valore ed a maggiormente professionalizzare i giudici tributari, inasprendo nel contempo il regime delle incompatibilità.

Con le numerose misure relative ai giochi (500 milioni a regime di maggior gettito atteso, a partire dal 2011) si punta a combinare diversi aspetti: la lotta all'evasione, un ampliamento dei giochi esistenti e forme di prelievo che non evochino l'idea dell'"imposta". Si tratta di misure non nuove di cui andranno verificati i margini effettivi di acquisizione del gettito, anche in considerazione della tendenza al rendimento decrescente, a parità di volume, della raccolta lorda.

Per quanto attiene alle principali modifiche alle norme tributarie contenute nel DL apportate in sede di conversione, si evidenzia quanto segue.

L'articolo 23, prevede l'aumento dell'aliquota IRAP per banche, e imprese di assicurazioni esteso, in sede di conversione, anche alle imprese concessionarie di pubblici servizi (con l'esclusione di quelle affidatarie della costruzione e gestione di autostrade e trafori).

Lo stesso articolo 23, è stato oggetto di modifica nella parte relativa all'applicazione dell'imposta di bollo prevista per le comunicazioni afferenti i depositi titoli rilasciate ai clienti.

Pur essendo confermata l'impostazione iniziale del decreto, secondo la quale l'aumento del tributo, graduato nel tempo, concerne le comunicazioni relative ai dossier titoli, la formulazione adottata in sede di conversione si è connotata per l'anticipazione al 2011 dell'applicazione dell'imposta per scaglioni, ferma restando l'imposizione attenuata per quelli di minore entità (34,20 euro annuali per i dossier fino a 50.000 euro nel 2011).

Nell'articolo 27, concernente il nuovo regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, è stata aggiunta la previsione dell'applicabilità del regime agevolato anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, fino al compimento dei 35 anni. In questo modo la disposizione ha accentuato la sua finalizzazione a favore dell'ingresso dei giovani nel mondo produttivo.

Nell'articolo 39, recante disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria, una prima significativa modifica ha chiarito che il rafforzamento della presenza di magistrati ordinari, amministrativi e contabili nelle Commissioni tributarie regionali debba avvenire sia grazie ai magistrati in servizio che mediante quelli a riposo. Inoltre, con riferimento alle situazioni di incompatibilità, è stato esplicitamente previsto che le stesse includano le ipotesi di svolgimento dell'attività professionale in forma non individuale. Inoltre, sempre in ordine alla sussistenza delle cause di incompatibilità, con la legge di conversione si è chiarito che all'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità provvede il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Sempre nell'articolo 39, a proposito della previsione (comma 4) di apposite procedure di reclutamento dei giudici tributari per la copertura di 960 posti vacanti, si è stabilita espressamente la revoca delle procedure concorsuali precedentemente avviate per la nomina dei giudici.

**3. Legge 2 agosto 2011, n. 130, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
n. 107 del 12 luglio 2011**

La legge n. 130 contiene norme finalizzate alla proroga, per il secondo semestre del 2011, delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia e di alcuni interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Si tratta di circa 60 autorizzazioni di spesa che variano dai 400 milioni (relativi alla missione delle forze armate e di polizia in Afghanistan) a circa 20.000 euro, per un complessivo importo di 956,8 milioni.

Le modalità di quantificazione della spesa dei singoli interventi sono in linea con quelle effettuate in occasione di precedenti proroghe (da ultimo, la legge 22 gennaio 2011, n. 29, di conversione del DL 228 del 2010). Si rinvia, pertanto, alle considerazioni svolte in sede di esame della predetta normativa relativamente alla esigenza di un più puntuale calcolo delle spese di personale non sempre in linea con quanto specificamente previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009.

L'accuratezza delle previsioni mediante puntuale indicazione del numero e della qualifica del personale interessato si rivela particolarmente opportuna considerato che le singole autorizzazioni sono formulate in termini di limite di spesa, ma in diversi casi si tratta dell'attribuzione di veri e propri diritti soggettivi nei confronti dei destinatari dei relativi trattamenti.

Si richiamano, inoltre, le osservazioni concernenti la possibilità, riproposta con la legge all'esame e già oggetto di osservazioni, di impegnare nel corso del 2011 e nell'esercizio successivo i residui dei precedenti anni finanziari in deroga alle vigenti norme di contabilità, dalla quale potrebbe derivare una maggior velocità di spesa rispetto alle previsioni tendenziali, con effetti peggiorativi sui saldi di contabilità nazionale (fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni).

In sede di esame della citata legge n. 29 del 2011 la Corte osservava come l'istituzione di uno specifico fondo per il finanziamento degli interventi in questione da parte della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006 – articolo 1, comma 1240) ed il suo successivo rifinanziamento da parte delle leggi finanziarie per i successivi esercizi, rispondeva ad una esigenza di programmazione di una spesa che, seppur subordinata a

reiterate proroghe semestrali, era da considerare come tendenzialmente certa nel suo ammontare per l'intero esercizio finanziario.

Il rifinanziamento del predetto fondo, operato dalla legge finanziaria per il 2011 per un importo pari a 750 milioni, risulta invece parametrato alla sola copertura degli oneri relativi al primo semestre del predetto esercizio.

Per il periodo oggetto della legge all'esame risulta, pertanto, disponibile sul predetto fondo la modesta somma di 1,3 milioni. La copertura dell'onere relativo alla ulteriore proroga degli interventi in questione viene, allora, affidata ad una pluralità di strumenti eterogenei, comprendenti, tra l'altro, riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa, utilizzo di disponibilità presenti in capitoli fondo (fondo aree sottoutilizzate, fondo per gli interventi strutturali di politica economica), rimborsi provenienti dall'Organizzazione delle nazioni unite per prestazioni rese dalle forze armate, e dalle forze di polizia italiane, riduzioni generalizzate delle spese rimodulabili di parte corrente del Ministero della difesa e del Ministero degli affari esteri, maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti.

Un recupero di capacità programmatica della spesa connessa con le missioni internazionali a sostegno dei processi di pace si rileva nella manovra relativa al 2012: lo stanziamento sulla specifico fondo, pari a 700 milioni previsto dalla legge di stabilità (articolo 33, comma 18), relativo al primo semestre, è stato, infatti, integrato per un ammontare di pari importo dall'articolo 30, comma 1, del recente decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Tenuto conto della prevista riduzione nell'impiego di uomini e mezzi di cui all'articolo 9 della legge all'esame, la dotazione del fondo dovrebbe quindi risultare sufficiente alla copertura degli oneri relativamente all'intero esercizio finanziario.

Nonostante la modalità di copertura basata, come detto, prevalentemente sul ricorso alle disponibilità presenti in capitoli-fondo, che presentano una diversa tempistica nella movimentazione delle risorse, la relazione tecnica non quantifica gli effetti sui saldi di contabilità nazionale derivanti dalla accelerazione della spesa. L'articolo 4, comma 6, si limita infatti a quantificare gli effetti connessi con la deroga ai vincoli posti dal decreto-legge n. 112 del 2008 e dal decreto legge n. 78 del 2010 ad alcune specifiche tipologie di spesa (acquisto di autoveicoli, affidamento di incarichi di consulenza, assunzioni di personale con contratto a termine) già presi in considerazione nella costruzione delle

previsioni tendenziali. La relazione tecnica quantifica i predetti effetti in 450.000 euro senza, peraltro, esplicitare la metodologia adottata per il relativo calcolo.

Sotto il profilo contabile la prevista compensazione dovrebbe avvenire rendendo indisponibile un ammontare di importo pari all'ipotizzato peggioramento dei saldi di contabilità nazionale, a valere sulle autorizzazioni di spesa previste ai commi 1 e 2 della legge all'esame.

Pur trattandosi di tetti di spesa, la relazione tecnica non fornisce elementi utili a suffragare la ipotizzata elasticità dei predetti stanziamenti, molti dei quali comprendono oneri inderogabili per spese di personale.

Non chiaro risulta il contenuto dell'articolo 31-bis, che, al fine di garantire una maggior efficacia all'azione delle capitanerie di porto, prevede una maggior entrata connessa con la rideterminazione dei tributi previsti per le attività rese ai privati dalle predette strutture. La specifica tabella allegata alla legge all'esame si limita, in realtà, alla conversione in euro degli importi previsti dalla legge n. 533 del 1954, come da ultimo aggiornati dall'articolo 7 della legge n. 255 del 1991.

4. Legge 21 aprile 2011, n. 62

La legge disciplina (art. 1) la delicata questione della revisione della normativa in materia di custodia cautelare in caso di madri con figli piccoli, consentendo una serie di possibilità agevolative tra cui in particolare, il fatto di scontare la pena, a discrezione del giudice, presso istituti a custodia attenuata. E' anche prevista (art. 4) l'individuazione con apposito decreto ministeriale delle case famiglia protette per le esigenze psico-fisiche dei minori, da realizzarsi attraverso convenzioni con gli enti locali senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, in relazione all'art. 1, menzionato, è stata fornita una relazione tecnica che rispetta, dal punto di vista metodologico, le prescrizioni della legge di contabilità, la quale individua nell'amministrazione competente l'organo deputato alla elaborazione del documento, in quanto in possesso di tutte le informazioni idonee a permettere una valutazione esaustiva degli effetti finanziari della norma, laddove alle competenti strutture del ministero dell'economia e delle finanze sono riservati compiti di verifica e di attestazione di veridicità.

Nel merito della relazione tecnica, la sostenibilità degli oneri amministrativi mediante le strutture in essere sembra ragionevole, laddove l'onere vivo è da ricondursi alla scelta che sembrerebbe alternativa rispetto a quella di disporre in comodato d'uso di immobili ceduti dalle amministrazioni locali - di includere nella programmazione di settore la costruzione dei tre istituti necessari per dare attuazione alla normativa, tenuto conto delle presumibili necessità. In tal ipotesi viene stanziata dall'art. 4 una somma pari a 11,7 milioni di euro a valere del fondo infrastrutture per l'edilizia carceraria, il cui stanziamento complessivo è pari a 500 milioni.

Si tratta di una modalità di copertura che può essere fatta rientrare nella lettera b) del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 196 del 2009, essendo stata soppressa sin dal 1996 la tipologia consistente nell'imputazione dell'onere direttamente su capitoli di bilancio.

Presentando comunque, tutto il meccanismo finanziario della norma, una valenza eventuale e comunque programmatica, non risultano specificati i tempi né dell'onere né della relativa copertura, né a maggior ragione gli aspetti di cassa, come confermato dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo in Parlamento. Sia pure per importi limitati e in riferimento ad esigenze di grande delicatezza per quanto concerne il merito delle questioni, trova dunque conferma con l'articolo in esame una modalità di legislazione finanziariamente rilevante grazie alla quale si conferisce al Governo una sorta di mandato a gestire delle disponibilità finanziarie per certe finalità senza ulteriori precisazioni nel dettato legislativo rispetto alla distribuzione dell'onere e delle coperture per esercizio nonché per i profili d'impatto sui vari saldi. Ciò trova peraltro indirettamente conferma nel fatto che non è stato possibile ricostruire i vari passaggi contabili che darebbero conto dello stato di attuazione della norma e della sussistenza stessa delle disponibilità relative all'edilizia carceraria.

5. Legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011

Si tratta di un articolato provvedimento volto a prevedere, tra l'altro, una serie di crediti d'imposta e una semplificazione normativa in materia sia edilizia che tributaria. Vengono poi affrontati altri argomenti, come agevolazioni creditizie, soprattutto per il Sud, scuola e servizi ai cittadini.

Per quanto riguarda la rilevanza finanziaria, i primi tre articoli, riguardanti crediti d'imposta, appaiono di grande significato. In particolare, va menzionato l'art. 1, che prevede un credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca nelle università, negli enti pubblici di ricerca ovvero negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. La legge prevede un monitoraggio degli effetti da parte del ministero dell'economia e una clausola di salvaguardia, consistente nella riduzione lineare delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato: secondo l'interpretazione fornita dal Governo presso la Camera dei Deputati si tratta di un limite di spesa. Ne scaturisce un quadro che nasce dalle modalità di stima degli investimenti agevolabili di cui alla relazione tecnica e che appare ispirata ad una logica prudenziale.

Va peraltro fatto presente che il tipo di copertura supplementare indicato, ossia la riduzione lineare delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato, appare di dubbia praticabilità per il fatto che si è intervenuti più volte con tali riduzioni, da ultimo con le manovre più recenti. L'onere previsto dall'articolo del decreto in esame, sebbene di rilevanza contenuta nel 2011 (55 milioni), è destinato a impennarsi negli anni successivi (180,8 milioni per il 2012 e 157,2 milioni per il 2013), per poi ridiscendere nel 2014 a 91 milioni.

Circa l'art. 2, relativo alla concessione di un credito d'imposta per ogni nuovo lavoratore assunto nel Mezzogiorno, si rileva, per gli effetti finanziari, che il combinato disposto dei commi 8 e 9 demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione dei limiti di finanziamento garantiti da ciascuna regione del Mezzogiorno ed individua la copertura finanziaria nell'uso delle risorse nazionali e comunitarie del fondo sociale europeo e del fondo europeo di sviluppo regionale. È prevista altresì una clausola di salvaguardia con copertura supplementare a carico del FAS. Per gli aspetti di quantificazione, la relazione tecnica riporta una stima presuntiva, dipendendo l'attivazione della normativa in misura significativa dal comportamento delle imprese.

La norma non riporta neppure una previsione di spesa, anche se tale possibilità è prevista dalla legge di contabilità proprio per i casi di difficoltà nella stima dell'onere. Il Governo ha sostenuto, nella documentazione consegnata alla Camera dei Deputati, che ciò non era necessario nella fattispecie, attivandosi la clausola di salvaguardia solo in relazione a scostamenti delle minori entrate rispetto non alla somma stimata nella relazione tecnica, ma a quella di cui al decreto ministeriale citato.

Si viene così a creare, in sostanza, per quanto riguarda il circuito quantificazione-copertura degli oneri, una situazione assimilabile a quella di un modello di cassa, i cui aspetti quantitativi non vengono identificati nella normativa primaria, che si limita a definirne i meccanismi di funzionamento. Sebbene si tratti di attività che vengono gestite con strumenti di tesoreria, appare chiaro che *ex ante* sfugge in tal modo l'entità finanziaria dell'operazione, il che non appare in linea con la *ratio* e lo spirito della legge di contabilità e finisce con il privare lo strumento della legge – e quindi il Parlamento – del potere di regolare le dimensioni e le caratteristiche dell'intervento *de quo*. Oltretutto, la norma non fissa un vincolo in ordine all'allineamento temporale tra eventuali scostamenti dell'onere e attivazione delle riduzioni del FAS di cui alla clausola di salvaguardia, anche in riferimento alla distribuzione su ciascuno dei tre saldi. Peraltro, anche il successivo art. 2-bis, in materia di crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, presenta problematiche analoghe.

Una serie di altre disposizioni conferma poi una tendenza a prevedere nuovi oneri procedurali a carico delle pubbliche amministrazioni rinviando alle strutture in essere il relativo adempimento senza preordinare investimenti in tal senso in termini di risorse umane e strumentali. Si tratta di uno schema che talvolta può essere realistico, ma che in altri casi può comportare di fatto la mancata o parziale applicazione di normative, peraltro anche di oggettivo interesse per quanto riguarda gli aspetti di merito. Lo stesso andrebbe rilevato più in generale per ogni caso di clausola di neutralità finanziaria non adeguatamente corroborata da un apparato documentativo convincente, come pure prevede la legge di contabilità proprio a presidio della possibilità di una verifica circa la effettiva sostenibilità dell'asserito carattere neutro della norma di cui di volta in volta si tratta. L'assenza di una adeguata valutazione delle difficoltà che insorgono nello svolgimento di funzioni aggiuntive utilizzando gli strumenti e le disponibilità in essere rileva anche per la normativa di carattere fiscale: è il caso ad esempio dei commi dell'art. 7 del provvedimento in esame, in materia di coinvolgimento degli enti locali nell'attività di riscossione e recupero delle proprie spettanze.

Su ciascuna delle numerose ed eterogenee norme di cui è disseminato il provvedimento – con la conseguenza di una sua non facile lettura unitaria - sono state sollevate, nel corso del dibattito parlamentare, obiezioni per gli aspetti sia di quantificazione che di copertura degli oneri. In linea generale, non si tratta comunque di dimensioni

particolarmente rilevanti in riferimento a ciascun singolo intervento. Per quanto riguarda lo schema finale di copertura, si registra il fenomeno – non consentito dalla legge di contabilità - per cui si utilizzano coperture di parte capitale per finanziare oneri correnti.

6. Legge 23 maggio 2011, n. 74, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 27 del 26 marzo 2011

La legge n. 74, recante disposizioni urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale del comparto sicurezza e soccorso civile (forze armate, forze di polizia e corpo nazionale dei vigili del fuoco), prevede un incremento del fondo previsto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, finalizzato alla erogazione al personale di specifici emolumenti volti a compensare gli effetti del blocco degli automatismi stipendiali e delle progressioni di carriera disposti dall'articolo 9 del medesimo decreto.

L'ammontare del predetto fondo, originariamente dotato di 80 milioni per il biennio 2011-2012, viene incrementato di 115 milioni riferiti, questi ultimi, ad un arco temporale triennale.

In relazione al disposto incremento, gli effetti delle misure riduttive della dinamica reddituale previste nell'articolo 9 vengono, per il 2011, pressoché completamente neutralizzati.

Suscita perplessità la possibilità, prevista all'articolo 1, comma 2, di incrementare ulteriormente il predetto fondo senza limiti prefissati, utilizzando per intero l'eventuale minor spesa sugli stanziamenti relativi alle missioni internazionali di pace e le eventuali maggiori disponibilità presenti nel Fondo unico di giustizia. Si tratta, infatti, nel primo caso di economie che avrebbero dovuto concorrere al miglioramento dei saldi di bilancio e nel secondo di maggiori disponibilità da utilizzare per le specifiche prioritarie esigenze alle quali il fondo di giustizia è finalizzato, che riguardano un settore particolarmente critico dell'ordinamento.

La previsione di un accertamento delle predette economie e della successiva riassegnazione ai capitoli di spesa di personale tramite decreto del ministro dell'economia e delle finanze sottrae, inoltre, al Parlamento un momento di necessaria

verifica sull'effettivo ammontare della relativa spesa al momento, come detto, non quantificata.

A copertura del relativo onere vengono utilizzate le somme presenti, sulla competenza degli esercizi 2011, 2012 e 2013, nell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), finalizzato ad un generale riordino delle carriere e delle progressioni economiche degli appartenenti al comparto.

A tutt'oggi gli interventi normativi necessari alla predetta operazione non risultano emanati. Di tale ritardo ha preso atto l'articolo 9, comma 20, del citato decreto legge n. 78 del 2010, che ha disposto, in ogni caso, la possibilità di utilizzare, per le originarie finalità previste dalla legge finanziaria per il 2004, esclusivamente le risorse presenti nelle disponibilità in essere nell'esercizio 2011 e in quelli successivi, con esclusione di ogni retroattività di eventuali benefici.

La legge all'esame, quindi, rinvia di un ulteriore triennio l'attuazione di un'operazione di riordino strutturale dei trattamenti economici degli interessati prevedendo, in controtendenza rispetto alle finalità della più recente disciplina in materia di pubblico impiego, la distribuzione *una tantum* e in modo indifferenziato di risorse a tutto il personale interessato, prescindendo da valutazioni meritocratiche e selettive, confermando in definitiva l'attuale assetto retributivo basato su automatismi legati pressoché esclusivamente alla anzianità di servizio.

7. Legge 2 agosto 2011, n. 129, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 89 del 23 giugno 2011

La legge n. 129 reca disposizioni urgenti per il recepimento di direttive comunitarie in materia di rimpatrio di stranieri entrati clandestinamente nel territorio italiano.

L'articolo 5 prevede una spesa pari a complessivi 136,8 milioni nel quadriennio 2011-2014 (16,8 milioni nel 2011 e 40 per ciascuno degli anni successivi) per l'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione anche attraverso la ristrutturazione di esistenti immobili demaniali.

Il citato articolo sembra riferire le sopradescritte necessità di adeguamento al previsto prolungamento dei termini di trattenimento disposto dall'articolo 3, comma 1, lett. d), n.

3 (ulteriori dodici mesi subordinati ad autorizzazioni del giudice di pace ciascuna non superiore a 60 giorni).

La relazione tecnica, peraltro, non contiene una esplicita quantificazione dell'onere legato alla possibile maggior permanenza media nei centri, che risulta anzi stimata in diminuzione, in relazione alla progressiva maggior efficacia degli accordi bilaterali in termini di rimpatrio assistito .

Si tratta dunque di generiche esigenze di miglioramento ed ampliamento delle strutture da effettuare entro i predetti limiti di spesa.

Per le finalità sopradescritte vengono utilizzate le risorse già stanziate per le medesime finalità dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, sinora non utilizzate, disponibili sulla competenza 2011 e, per la parte più consistente, sui residui del predetto esercizio. In definitiva, la disposizione citata sembra avere quale precipuo scopo quello di prolungare i termini di impegnabilità di risorse che, al termine dell'esercizio 2011, avrebbero formato oggetto di economie di bilancio, con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

In relazione a quanto sopra, ad avviso della Corte, avrebbero dovuto essere quantificati e coperti, nei limiti previsti dall'articolo 17, comma 4, della legge 196 del 2009, gli effetti sui saldi di contabilità nazionale derivanti dalla accelerazione della spesa e dal prolungamento dei termini previsti per la effettuazione dei pagamenti.

8. Legge 26 maggio 2011, n. 75

La legge 26 maggio 2011, n. 75 (recante “Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo”), di conversione del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, prevede, all'art. 1, comma 1, un “intervento finanziario dello Stato a favore della cultura” mediante: a) l'incremento della dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Fondo unico per lo spettacolo), di 149 milioni di euro annui; b) l'autorizzazione di una spesa aggiuntiva rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio della spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali; c) l'autorizzazione della spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.

Il mezzo di copertura individuato dal legislatore (art. 1, comma 4) è costituito dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti, la cui misura è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto; tale provvedimento risulta essere stato tempestivamente emanato in data 5 aprile 2011.

Dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sui prodotti interessati dovrà derivare un gettito tale da garantire la copertura dei suddetti oneri (art. 1, comma 1) nonché quello derivante dall'abrogazione del contributo speciale a carico dello spettatore (art. 1, comma 3) per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, nonché quello connesso al riconoscimento dei rimborsi a favore degli autotrasportatori (art. 1, comma 4).

L'onere risulta pari a 281 milioni di euro per il 2011 e a 326 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Dal 2014, l'onere a regime, che costituisce un tetto di spesa, è pari a 236 milioni di euro.

La previsione di maggiore entrata necessita di un adeguato monitoraggio, ad opera dell'Agenzia delle dogane e del Ministero dell'economia e delle finanze, per valutare la attendibilità della stima contenuta nella relazione tecnica allegata al provvedimento, tenuto conto dei possibili effetti indiretti sulla domanda interna connessi all'incremento della pressione fiscale conseguente alla misura in questione, con possibili ripercussioni in termini di gettito.

Peraltro andranno valutati gli effetti fiscali indiretti connessi alla possibilità che soggetti titolari di partita IVA possano detrarre maggiore IVA a credito o dedurre maggiori oneri, qualora siano soggetti esenti da IVA, con eventuali diminuzioni del gettito IVA o delle imposte dirette.

Quanto all'onere di cui all'art. 2 derivante dal "potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei" deve rilevarsi che trattasi, comunque, di norma programmatica che trova copertura attraverso il ricorso alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) e dei fondi disponibili della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, già previste a legislazione vigente.

Per quanto poi riguarda l'autorizzazione di assunzione di personale entro un tetto massimo di spesa di 900 mila euro annui (comma 3 dell'art. 2), la disposizione, quanto agli effetti finanziari, per come formulata, appare neutrale, in quanto le assunzioni

vengono disposte nei limiti delle facoltà assunzionali già previsti dalla normativa vigente ovvero nei limiti del 20 per cento delle economie da cessazione avvenute nell'anno precedente e delle unità cessate.

In proposito si osserva che in questo caso andrebbe comunque monitorata: a) l'effettività potenzialità realizzativa della disposizione in questione per quanto attiene alle effettive disponibilità del FAS; b) evidenziati i programmi di spesa già programmati a carico dei fondi disponibili della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei a cui si rinunzierebbe senza pregiudizio per finalizzazioni di spesa già avviate; c) l'effettivo margine di utilizzo delle cosiddette “economie da *turn over*” tenuto conto delle misure di contenimento della spesa corrente, introdotte con il decreto-legge il n. 78 del 2010, pari a 7,9, 58 e 198 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011/2013 in termini di competenza finanziaria.

Si osserva peraltro che fondi destinati alla copertura di spese in conto capitale, qual è il FAS, vengono utilizzati per far fronte a spese di personale, tipicamente di parte corrente.

Da ultimo la relazione tecnica valuta come priva di nuovi o maggiori oneri la stipula di un'apposita convenzione con la società ALES per l'affidamento diretto di servizi tecnici (art. 2, comma 4).

9. Legge 12 luglio 2011, n. 112

La legge 12 luglio 2011, n. 112, che istituisce l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, prevede all'art. 2, comma 4, un onere pari a 200 mila euro per l'indennità spettante al titolare della stessa Autorità garante.

A detto onere si provvede, per il solo anno 2011, a valere sulle risorse allocate nel fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 284 del 2006. Per gli anni 2012 e 2013 si provvede a regime mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012 e 2013, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Ulteriore onere discende dalla previsione di cui all'art. 5, comma 1, che prevede i costi connessi all'organizzazione e alla provvista di personale della nuova Autorità garante, che risulta pari per il secondo semestre 2011 a 750 mila euro e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, con modalità analoghe a quelle previste per la copertura dell'onere derivante dalla corresponsione dell'indennità spettante al titolare dell'Autorità garante.

Con riferimento alla modalità dell'utilizzo di Fondi per la copertura di nuovi oneri, si rinnova l'auspicio che la relazione tecnica evidenzi gli eventuali possibili pregiudizi per la realizzazione della pregressa programmazione di spesa con copertura a carico di detti Fondi.

10. Altre leggi di spesa

La legge 12 luglio 2011, n. 135 prevede la corresponsione di benefici economici in favore dei parenti e dei familiari delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto in Val Venosta e dei sopravvissuti che abbiano riportato lesioni.

In relazione alla modesta entità delle somme disponibili, che rappresentano, comunque, un tetto di spesa, suscita perplessità la previsione dell'attribuzione di una somma proporzionata alla gravità delle lesioni subite ed allo stato di effettiva necessità dei beneficiari.

Con riferimento all'articolo 1, comma 2, non risulta chiaro se i soggetti indicati nelle lettere *c), d),* ed *e)* abbiano diritto al risarcimento in ogni caso o esclusivamente in mancanza del coniuge superstite del soggetto deceduto.

Non si ritiene di formulare specifiche osservazioni sulle leggi del 23 maggio n. 73, del 18 maggio n. 76, del 13 maggio n. 77 e del 1° giugno, n. 78.

Le leggi n. 73 e n. 77, contengono rispettivamente misure per l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali e disposizioni per la preparazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma entrambe le norme non risultano avere un impatto finanziario.

La legge n. 76 prevede un incremento, temporalmente limitato al biennio 2011-2012, del contributo alla Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza finalizzato all'estensione a tutto il territorio nazionale della rete di consulenza tiflodidattica. Il relativo onere viene coperto riducendo, per il 2011, gli stanziamenti

presenti nel fondo per gli interventi strutturali di politica economica e, per l'anno successivo, attingendo alle disponibilità degli accantonamenti di parte corrente per la quota relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, la legge n. 78, di conversione del DL n. 37, è finalizzata a coprire i costi connessi con la partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla consultazione referendaria del 12 giugno 2011.

La quantificazione risulta operata attraverso il rinvio ai costi sostenuti in occasioni analoghe mentre, per la copertura, viene utilizzato lo specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Leggi approvative di trattati internazionali

Tra le leggi pubblicate nel secondo quadrimestre del 2011, otto hanno ad oggetto la ratifica e il conseguente ordine di esecuzione di trattati internazionali.

Tra queste ultime, l'unica priva di dichiarati effetti finanziari è la legge 13 maggio 2011, n. 80, approvativa di modifiche meramente formali ad una convenzione tra il Governo italiano e quello della Federazione Russa e volta ad evitare la doppia imposizione fiscale (modifica nella denominazione di alcuni tributi e presa d'atto di intervenuti mutamenti organizzativi all'interno degli Stati contraenti).

In tutti i restanti casi per la copertura degli oneri, peraltro di modesta entità, vengono utilizzate le disponibilità presenti nel fondo speciale di parte corrente per la quota relativa alle amministrazioni interessate alle sottostanti attività.

Si tratta perlopiù di spese per l'invio in missione di personale, correttamente quantificate nelle relazioni tecniche.

Trattandosi di attività obbligatorie destinate a durare nel tempo, nella maggior parte dei casi, la legge di ratifica contiene la previsione di un monitoraggio sui costi di esecuzione finalizzato all'attivazione eventuale della clausola di salvaguardia.

Quest'ultima autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad effettuare riduzioni lineari sulle spese rimodulabili iscritte negli stati di previsione e dei Ministeri competenti nelle rispettive materie.

12. Decreti legislativi

Tra i ventuno decreti legislativi pubblicati nel quadri mestre (otto dei quali attuativi di direttive comunitarie) la maggior parte non presenta profili di rilevanza finanziaria.

Relativamente ai provvedimenti n. 68 del 6 maggio, n. 88 del 31 maggio nonché 118 del 23 giugno 2011, attuativi della legge delega n. 42 del 5 maggio 2009, in materia di federalismo fiscale, si rinvia alle considerazioni svolte nelle specifiche audizioni presso la competente Commissione parlamentare bicamerale.

Di particolare rilievo ordinamentale anche il decreto legislativo n. 91 del 31 maggio, attuativo della delega contenuta nell’articolo 2 della legge n. 196 del 2009, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

Con riferimento al decreto legislativo n. 141 del 1° agosto 2011 (recante modifiche ed integrazioni alla normativa in materia di pubblico impiego) e, in particolare, alla disposizione (art. 6, comma 1), che rinvia alla prossima tornata contrattuale l’attuazione della normativa in materia di riparto del personale in fasce di merito per la corresponsione dei trattamenti accessori, si richiamano le considerazioni svolte nel referto 2011 sul costo del lavoro in merito ai negativi effetti, in termini di recupero di efficienza e produttività del lavoro pubblico, derivanti dal progressivo, reiterato rinvio della attuazione delle parti più significative del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Effetti finanziari sono ascritti con riferimento esclusivo al decreto legislativo n. 67 del 21 aprile, in materia di accesso anticipato al pensionamento per addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

La quantificazione degli oneri appare ispirata a criteri prudenziali nel calcolare il numero e la percentuale di anticipo dei soggetti interessati. Trattandosi, comunque, di una autorizzazione configurata come limite di spesa, un’apposita, opportuna clausola di salvaguardia prevede criteri di priorità nell’accoglimento delle domande in modo tale da non superare per ciascun anno un numero di accessi al pensionamento anticipato compatibile con le risorse disponibili.

PAGINA BIANCA

TAVOLE

Tavola 1

ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO**MAGGIO-AGOSTO 2011**

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa
1	60	07/04/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007"	100	02/05/2011		1	Gov.
2	62	21/04/2011	Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori	103	05/05/2011		2	Parl.
3	63	21/04/2011	Abrogazione dell'articolo 1 - <i>septies</i> del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie	104	06/05/2011			Parl.
4	73	23/05/2011	Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali	120	25/05/2011	26/2011		Gov.
5	74	23/05/2011	Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	122	27/05/2011	27/2011	3	Gov.
6	75	26/05/2011	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia	122	27/05/2011	34/2011	4	Gov.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa
			di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo					
7	76	18/05/2011	Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca	125	31/05/2011		5-6	Parl.
8	77	13/05/2011	Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma	126	01/06/2011			Parl.
9	80	13/05/2011	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009	130	07/06/2011			Gov.
10	78	01/06/2011	Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011	127	03/06/2011	37/2011	7	Gov.
11	85	08/06/2011	Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale	139	17/06/2011			Gov.
12	86	03/06/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica	142	21/06/2011		8	Gov.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa
			italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007					
13	87	03/06/2011	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000	142	21/06/2011		9	Gov.
14	95	14/06/2011	Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno	153	04/07/2011		10	Gov.
15	96	14/06/2011	Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006	154	05/07/2011		11	Gov.
16	97	14/06/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008	155	06/07/2011		12	Gov.
17	99	14/06/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2	156	07/07/2011		13	Gov.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa
			maggio 2007					
18	101	14/06/2011	Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo	157	08/07/2011			Parl.
19	106	12/07/2011	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia	160	12/07/2011	70/2011	14-15	Gov.
20	111	15/07/2011	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria	164	16/07/2011	98/2011	16-28	Gov.
21	112	12/07/2011	Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	166	19/07/2011		29-32	Gov.
22	120	12/07/2011	Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati	174	28/07/2011			Parl.
23	125	27/07/2011	Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta	180	04/08/2011			Parl.
24	128	27/07/2011	Nuova disciplina del prezzo dei libri	181	05/08/2011			Parl.
25	133	12/07/2011	Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi	184	09/08/2011			Parl.
26	135	12/07/2011	Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau	185	10/08/2011		33-34	Parl.
27	137	18/07/2011	Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento	186	11/08/2011			Parl.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa
28	129	02/08/2011	e Vallo di Diano	181	05/08/2011	89/2011	35-36	Gov.
29	130	02/08/2011	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari	181	05/08/2011	107/2011	37-46	Gov.

Tavola 2

ONERI FINANZIARI ESPRESSAMENTE INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
MAGGIO - AGOSTO 2011

Legge n.	2011	2012	2013	Oneri pluriennali	Oneri permanenti (a regime)
60	93.610	93.610	93.610		93.610
62	11.700.000				
74	115.000.000	115.000.000	115.000.000		
75	281.000.000	326.000.000	326.000.000		236.000.000
76	700.000	1.682.190	1.682.190		1.682.190
78	700.000				
86	84.380	84.380	91.295		91.295
87	206.000	206.000	206.000		206.000
95	550.000	2.056.400	2.050.000	a)	2.050.000
96	200.000	200.000	200.000		200.000
97	1.403.480	1.403.480	1.403.480		1.403.480
99	331.200	331.200	335.840		335.840
106	100.000.000	293.100.000	188.000.000	b)	148.300.000
111	1.965.831.818	4.491.863.000	2.269.763.000	c)	1.297.126
112	950.000	1.700.000	1.700.000		1.700.000
135	800.000	2.200.000			
129	16.824.813	40.000.000	40.000.000	b)	40.000.000
130	966.818.397	60.000	60.000		60.000
Totale	3.463.193.698	5.275.980.260	2.946.585.415		191.647.126
					3.346.685.415

*a) Per gli anni 2014 e 2015**b) Per il solo anno 2014**c) Così ripartiti: € 654.563.000 per il 2014, € 642.563.000 per il 2015**d) Una quota di risorse pari ad € 1.000.000.000 decorrono dal 2014 fino al 2016*

Tavola 3

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA MAGGIO - AGOSTO 2011

	2010	2011	2012	2013	Totale	%
<i>Fondi speciali:</i>						
parte corrente		2.868.670	9.957.260	7.762.415	20.588.345	0,70
c/ capitale						0,00
<i>Totale fondi speciali</i>		2.868.670	9.957.260	7.762.415	20.588.345	0,70
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>		1.062.702.875	115.060.000	115.060.000	1.292.822.875	43,70
<i>Nuove o maggiori entrate</i>		423.000.000	619.100.000	514.000.000	1.556.100.000	52,60
<i>Altre forme di copertura</i>		8.790.335	40.000.000	40.000.000	88.790.335	3,00
Totale		1.497.361.880	784.117.260	676.822.415	2.958.301.555	100,00

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA D.L. n. 98, convertito, con modificazioni, nella LEGGE n. 111

	2010	2011	2012	2013	Totale	%
<i>Fondi speciali:</i>						
parte corrente					0	0,00
c/ capitale			932.000.000	1.000.000.000	1.932.000.000	22,14
<i>Totale fondi speciali</i>		0	932.000.000	1.000.000.000	1.932.000.000	22,14
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>		439.368.818	2.245.000.000	834.000.000	3.518.368.818	40,31
<i>Nuove o maggiori entrate</i>		1.490.463.000	1.314.863.000	435.763.000	3.241.089.000	37,14
<i>Altre forme di copertura</i>		36.000.000			36.000.000	0,41
Totale		1.965.831.818	4.491.863.000	2.269.763.000	8.727.457.818	100,00

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 4

**ELENCO DEI DECRETI LEGISLATIVI (*) PUBBLICATI NEL PERIODO
MAGGIO-AGOSTO 2011**

N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:	Nuovi o maggiori oneri finanza pubblica
1	61	Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessita' di migliorarne la protezione	11/04/2011	102	04/05/2011	Legge n. 96/2010 (Legge comunitaria 2009)	No
2	64	Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l' istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identita'	11/04/2011	107	10/05/2011	Legge n. 88/09	No
3	67	Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183	21/04/2011	108	11/05/2011	Legge n. 183/10	Si
4	68	Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario	06/05/2011	109	12/05/2011	Legge n. 42/09	No
5	71	Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246	03/02/2011	110	13/05/2011	Legge n. 246/05	No
6	79	Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio	23/05/2011	129 S.O.	06/06/2011	Dir. Com. 2008/122/CE	No
7	84	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della	19/05/2011	136	14/06/2011	Dir. Com. 2006/141/CE	No

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:	Nuovi o maggiori oneri finanza pubblica
		direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita' europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi.					
8	88	Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.	31/05/2011	143	22/06/2011	Legge n. 42/09	No
9	91	Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili	31/05/2011	145	24/06/2011	Legge n. 196/2009	No
10	93	Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE	01/06/2011	148 S.O.	28/06/2011	Legge n. 96/2010 (Legge comunitaria 2009)	No
11	100	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.	01/06/2011	156	07/07/2011	Legge n. 34/2008 (Legge comunitaria 2007)	No
12	104	Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime.	14/06/2011	159	11/07/2011	Dir. Com. 2009/15/CE	No
13	118	Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.	23/06/2011	172	26/07/2011	Legge n. 42/2009	No

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:	Nuovi o maggiori oneri finanza pubblica
14	119	Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.	18/07/2011	173	27/07/2011	Legge n. 183/2010	No
15	121	Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.	07/07/2011	177	01/08/2011	Dir. Com. nn. 2008/199/CE e 2009/123/CE	No
16	122	Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini	07/07/2011	178	02/08/2011	Dir. Com. 2008/120/CE	No
17	123	Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.	30/06/2011	179	03/08/2011	Legge n. 196/2009	No
18	124	Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi	07/07/2011	179	03/08/2011	Dir. Com. 2008/72/CE	No
19	126	Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	07/07/2011	180	04/08/2011	Dir. Com. 2008/119/CE	No
20	136	Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	07/07/2011	185 S.O.	10/08/2011	Dir. Com. 2008/106/CE	No
21	141	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.	01/08/2011	194	22/08/2011	Legge n. 15/09	No

(*) attuativi di leggi di delega o di direttive comunitarie.

PAGINA BIANCA

SCHEDE DI COPERTURA

SCHEDA N. 1**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**

Legge 7 aprile 2011, n. 60

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007.

Articolo 3

Oggetto della disposizione:

copertura oneri derivanti dall'accordo, in particolare dagli artt.:
2 - analisi congiunte di problematiche concernenti la sicurezza;
5 - corsi di formazione e scambi di docenti;
12 - distacco di ufficiali di collegamento;
21 - risarcimento dei danni.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO 2011	Importo	€ 93.610
ANNO 2012	Importo	€ 93.610
ANNO 2013	Importo	€ 93.610

Oneri a regime: € 93.610 a decorrere dal 2014.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 2**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**

Legge 21 aprile 2011, n. 62

Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Articolo 1 comma 3

Oggetto della disposizione:

realizzazione di tre istituti di custodia attenuata per detenute madri incinte o madri di prole di età non superiore a sei anni, (ovvero padri, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole) sottoposte a custodia cautelare.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle disponibilità allocate (dall'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191) nel fondo infrastrutture, di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

ANNO 2011 Importo € 11.700.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 3**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**

Legge 23 maggio 2011, n. 74

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 3

Oggetto della disposizione:

incremento del fondo destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004- Riallineamento di posizioni di carriera del personale delle Forze armate nonché, riordino dei ruoli e delle carriere di parte del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).

ANNO 2011	Importo	€ 115.000.000
ANNO 2012	Importo	€ 115.000.000
ANNO 2013	Importo	€ 115.000.000

CORR. PLUR.

SCHEMA N. 4

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 maggio 2011, n. 75

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

Articolo 1 commi 1 -*lett. a), b) e c)*- e 3.

Oggetto della disposizione:

- c. 1 *a)* incremento del fondo unico per lo spettacolo;
- c. 1 *b)* interventi per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali;
- c. 1 *c)* interventi a favore di enti ed istituzioni culturali;
- c. 3 copertura oneri derivanti dall'abrogazione del contributo speciale a carico dello spettatore per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche;
- c. 4 oneri connessi al rimborso dell'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti a favore degli esercenti l'autotrasporto.

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo delle maggiori entrate recate dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti di cui al comma 4 del medesimo articolo 1.

ANNO 2011	Importo	€ 281.000.000
ANNO 2012	Importo	€ 326.000.000
ANNO 2013	Importo	€ 326.000.000

Oneri a regime: € 236.000.000 a decorrere dal 2014.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 5

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 18 maggio 2011, n. 76

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.

Articolo 1

Oggetto della disposizione:

copertura oneri.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2011 Importo € 700.000

CORR. TEMP.

A completamento delle modalità di copertura vedere scheda successiva.

SCHEDA N. 6**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**

Legge 18 maggio 2011, n. 76

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concorrenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.

Articolo 1

Oggetto della disposizione:

copertura oneri.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

ANNO 2012	Importo	€ 1.682.190
ANNO 2013	Importo	€ 1.682.190

Oneri a regime: € 1.682.190 a decorrere dal 2014.

CORR. PERM.

A completamento delle modalità di copertura vedere scheda precedente.

SCHEDA N. 7

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 1° giugno 2011, n. 78

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

Articolo 2 comma 12

Oggetto della disposizione:

copertura oneri.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, alla missione “Fondi da ripartire”, programma “Fondi da assegnare” (cap. 3020).

ANNO 2011 Importo € 700.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 8**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**

Legge 3 giugno 2011, n. 86

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007.

Articolo 3

Oggetto della disposizione:

copertura oneri.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO 2011	Importo	€ 84.380
ANNO 2012	Importo	€ 84.380
ANNO 2013	Importo	€ 91.295

Oneri a regime: € 91.295 a decorrere dal 2014.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 9**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**

Legge 3 giugno 2011, n. 87

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000.

Articolo 3

Oggetto della disposizione:

copertura oneri.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

ANNO 2011	Importo	€ 206.000
ANNO 2012	Importo	€ 206.000
ANNO 2013	Importo	€ 206.000

Oneri a regime: € 206.000 a decorrere dal 2014.

CORR. PERM.

SCHEMA N. 10

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 14 giugno 2011, n. 95

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Articolo 3 e 14 (della Convenzione)

Oggetto della disposizione:

art. 3 - oneri relativi alle attività di distruzione delle munizioni a grappolo e delle submunizioni in dotazione alle Forze armate italiane;
art. 14 (della Convenzione) – oneri per le riunioni degli Stati parte, delle conferenze di revisione e di emendamento, nonché delle spese sostenute dal Segretario Generale (ripartite in base alla scala dei contributi delle Nazioni Unite, opportunamente adeguate al numero degli Stati parte della Convenzione).

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

ANNO 2011	Importo	€ 550.000
ANNO 2012	Importo	€ 2.056.400
ANNO 2013	Importo	€ 2.050.000

Oneri a regime: € 2.050.000 per il 2014 e il 2015 ed € 50.000 a decorrere dal 2016.

CORR. PLUR./PERM.

SCHEMA N. 11

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 14 giugno 2011, n. 96

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la concessione di un immobile in Roma come sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), fatto a Roma il 19 gennaio e il 24 marzo 2006.

Articolo 3

Oggetto della disposizione:

contributo italiano al bilancio della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo; nonché oneri per spese di manutenzione di Palazzo Blumenstil quale sede per la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

ANNO 2011	Importo	€ 200.000
ANNO 2012	Importo	€ 200.000
ANNO 2013	Importo	€ 200.000

Oneri a regime: € 200.000 a decorrere dal 2014.

CORR. PERM.

SCHEMA N. 12

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 14 giugno 2011, n. 97

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.

Articolo 3

Oggetto della disposizione:

copertura oneri.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

ANNO 2011	Importo	€ 1.403.480
ANNO 2012	Importo	€ 1.403.480
ANNO 2013	Importo	€ 1.403.480

Oneri a regime: € 1.403.480 a decorrere dal 2014.

CORR. PERM.

SCHEMA N. 13

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 14 giugno 2011, n. 99

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.

Articolo 3

Oggetto della disposizione:

copertura oneri.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

ANNO 2011	Importo	€ 331.200
ANNO 2012	Importo	€ 331.200
ANNO 2013	Importo	€ 335.840

Oneri a regime: € 335.840 a decorrere dal 2014.

CORR. PERM.

SCHEMA N. 14

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 luglio 2011, n. 106

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Articolo 11

Oggetto della disposizione:

copertura oneri derivanti dagli articoli:

- 1, comma 5: (credito di imposta a favore delle imprese che finanzianno progetti di ricerca nelle università, negli enti pubblici di ricerca, ovvero negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in via sperimentale, per gli anni 2011 e 2012);
- 7, comma 2, lettere n) e da dd) a gg): (semplificazione delle procedure di riscossione nonché, riapertura dei termini e disciplina della rivalutazione di terreni e quote);
- 8, commi 2, 3 e 9: (minor gettito causato dall'opzione, da parte delle imprese di un regime agevolativo di attrazione europea -c. 2-; nuove norme in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza–c. 3-; perdita di gettito per tassazione fondi immobiliari chiusi – c. 9-);
- 9, comma 15: (istituzione della Fondazione per il Merito, per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito, nonché costituzione del fondo di dotazione della Fondazione);
- 10, comma 24, lettera b): (istituzione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua);
- 11, comma 1 (incremento della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica).

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 -legge di stabilità 2011- relativa al credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, soppresso dall'art. 1, c. 4, della presente legge.

ANNO 2011 Importo € 100.000.000

CORR./CAP. TEMP.

A completamento della copertura vedere scheda successiva.

SCHEMA N. 15

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 luglio 2011, n. 106

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Articolo 11

Oggetto della disposizione:

copertura oneri derivanti dagli articoli:

- 1, comma 5: (credito di imposta a favore delle imprese che finanzianno progetti di ricerca nelle università, negli enti pubblici di ricerca, ovvero negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in via sperimentale, per gli anni 2011 e 2012);
- 7, comma 2, lettere n) e da dd) a gg): (semplificazione delle procedure di riscossione nonché, riapertura dei termini e disciplina della rivalutazione di terreni e quote);
- 8, commi 2, 3 e 9: (minor gettito causato dall'opzione, da parte delle imprese di un regime agevolativo di attrazione europea -c. 2-; nuove norme in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza-c. 3-; perdita di gettito per tassazione fondi immobiliari chiusi – c. 9-);
- 9, comma 15: (istituzione della Fondazione per il Merito, per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito, nonché costituzione del fondo di dotazione della Fondazione);
- 10, comma 24, lettera b): (istituzione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua);
- 11, comma 1 (incremento della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica).

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo delle maggiori entrate di cui all'art. 7, comma 2, lettere da dd) a gg) e dall'art. 8, commi 3 e 9 della presente legge (riapertura dei termini e rivalutazione di terreni e quote nonché misure in materia di amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza e in materia di tassazione dei fondi immobiliari chiusi).

ANNO 2012	Importo	€ 293.100.000
ANNO 2013	Importo	€ 188.000.000

Oneri a regime: € 148.300.000 per il 2014 ed € 28.300.000 a decorrere dal 2015.

CORR./CAP. TEMP.

A completamento della copertura vedere scheda precedente.

SCHEMA N. 16

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 luglio 2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Articolo 14 comma 6

Oggetto della disposizione:

sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della società a responsabilità limitata “Istituto Luce – Cinecittà”.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, (legge di stabilità 2011) – concernente la dotazione del fondo unico per lo spettacolo.

ANNO 2011 Importo € 15.000

CAP. TEMP.

SCHEMA N. 17

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 luglio 2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Articolo 17 comma 5 *lett. b)*

Oggetto della disposizione:

oneri di pertinenza di ciascun ministero per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati precedentemente a carico delle aziende sanitarie locali.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse, quale concorso dello Stato, destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, che conseguentemente è ridotto.

ANNO 2013 Importo € 70.000.000

Oneri a regime: € 70.000.000 a decorrere dal 2014.

CORR. PERM.

SCHEMA N. 18

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 luglio 2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Articolo 17 commi 7 e 8

Oggetto della disposizione:

proroga fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione gestionale, coordinato dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP).

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:
articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 - relativa all'attuazione del trattato italo-libico.

ANNO 2011 Importo € 5.000.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 19

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 luglio 2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Articolo 20 commi 6 e 8

Oggetto della disposizione:

soppressione, operata dal Senato, dei commi da 6 a 8 dell'articolo 20 – in relazione ai quali erano quantificati risparmi di spesa sul saldo netto da finanziare riconducibili all'applicazione dal taglio dei trasferimenti operato ai sensi dei successivi commi 7 ed 8 degli enti locali (appartenenti alle ultime due classi di virtuosità).

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse destinate a legislazione vigente ai rimborsi e alle compensazioni di crediti di imposta esistenti presso la contabilità speciale 1778 agenzia delle entrate – fondi di bilancio.

ANNO 2013 Importo € 700.000.000

Oneri a regime: € 1.400.000.000 a decorrere dal 2014

CORR. PERM.

SCHEMA N. 20

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 luglio 2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Articolo 21 comma 9

Oggetto della disposizione:

spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea Canadair del Dipartimento della protezione civile.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: articolo 47, comma secondo, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

ANNO 2011	Importo	€ 64.000.000
ANNO 2012	Importo	€ 64.000.000
ANNO 2013	Importo	€ 64.000.000

Oneri a regime: € 64.000.000 a decorrere dal 2014.

CORR. PERM.

SCHEMA N. 21

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 luglio 2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Articolo 21 comma 11

Oggetto della disposizione:

estinzione del debito dello Stato in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, (euro 33.692.020 da corrispondere alla Banca d'Italia), in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo stesso Istituto e all'Ente Risi (euro 661.798).

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere su una quota del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili destinata alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia.

ANNO 2011 Importo € 34.353.818

CAP. TEMP.

SCHEMA N. 22

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 luglio 2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Articolo 32 commi 8 e 9

Oggetto della disposizione:

comma 8 - potenziamento del sistema informativo dei ministeri infrastrutture e trasporti (€ 16.700.000 per il 2011);
comma 9 - prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frèjus (€ .6.300.000 per il 2011).

D) ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzo delle risorse iscritte in conto residui al capitolo 7192 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti resesi disponibili per pagamenti non più dovuti del Fondo per fronteggiare aumenti di prezzi di alcuni materiali di costruzione di cui all'art. 1, c. 11, del d.l. n. 162 del 2008.

ANNO 2011 Importo € 23.000.000

CAP. TEMP.

SCHEMA N. 23

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 luglio 2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Articolo 35 commi 1 - 3

Oggetto della disposizione:

oneri derivanti dalle compensazioni finanziarie concesse agli operatori del settore, per l'attivazione di periodi di arresto temporaneo della pesca per la salvaguardia delle risorse ittiche.

D) ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzo delle specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario I (misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria).

ANNO 2011 Importo € 13.000.000

CORR. TEMP.

A completamento della copertura vedere scheda successiva.

SCHEMA N. 24

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 luglio 2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Articolo 35 commi 1 - 3

Oggetto della disposizione:

oneri derivanti dalle compensazioni finanziarie concesse agli operatori del settore, per l'attivazione di periodi di arresto temporaneo della pesca per la salvaguardia delle risorse ittiche.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle disponibilità iscritte nel Fondo rotativo di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183.

ANNO 2011 Importo € 9.000.000

CORR. TEMP.

A completamento della copertura vedere scheda precedente.

SCHEMA N. 25

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 luglio 2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Articolo 40 comma 2 *lett. a)*

Oggetto delle disposizioni:

coperture nette.

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 23 e 24 della legge in oggetto.

ANNO 2011	Importo	€ 1.490.463.000
ANNO 2012	Importo	€ 1.314.863.000
ANNO 2013	Importo	€ 435.763.000

Oneri a regime: € 654.563.000 nel 2014, € 642.563.000 nel 2015, € 542.563.000 a decorrere dal 2016.

CORR./CAP. PERM.

SCHEMA N. 26

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 luglio 2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Articolo 40 comma 2 *lett. b)*

Oggetto delle disposizioni:

coperture nette.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 13, commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21, comma 7 della legge in oggetto.

ANNO 2011	Importo	€ 162.000.000
ANNO 2012	Importo	€ 2.181.000.000

CORR./CAP. PERM.

SCHEMA N. 27

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 luglio 2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Articolo 40 comma 2 *lett. c)*

Oggetto delle disposizioni:

coperture nette.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamenti relativi ai Ministeri:
dell'economia e delle finanze quanto ad € 2.000.000 per il 2012;
delle infrastrutture e dei trasporti quanto ad € 930.000.000 per il 2012 ed € 1.000.000.000 dal 2013 al 2016.

ANNO 2012	Importo	€ 932.000.000
ANNO 2013	Importo	€ 1.000.000.000

Oneri a regime: € 1.000.000.000 a decorrere dal 2014 e fino al 2016.

CAP. PLUR.

SCHEMA N. 28

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 luglio 2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Articolo 40 comma 2 *lett.d)*

Oggetto delle disposizioni:

coperture nette.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse destinate a legislazione vigente ai rimborsi e alle compensazioni di crediti di imposta esistenti presso la contabilità speciale 1778 agenzia delle entrate – fondi di bilancio.

ANNO 2011 Importo € 165.000.000

CORR./CAP. TEMP.

SCHEMA N. 29

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 luglio 2011, n. 112

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Articolo 2 comma 4

Oggetto della disposizione:

trattamento economico annuo spettante al Garante dell'Autorità.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.

ANNO 2011 Importo € 200.000

CORR. TEMP.

A completamento delle modalità di copertura vedere scheda successiva.

SCHEMA N. 30

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 luglio 2011, n. 112

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Articolo 2 comma 4

Oggetto della disposizione:

trattamento economico annuo spettante al Garante dell'Autorità.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

ANNO 2012	Importo	€ 200.000
ANNO 2013	Importo	€ 200.000

Oneri a regime: € 200.000 a decorrere dal 2014.

CORR. PERM.

A completamento delle modalità di copertura vedere scheda precedente.

SCHEMA N. 31

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 luglio 2011, n. 112

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Articolo 5 commi 1 e 3

Oggetto della disposizione:

oneri per le esigenze organizzative e funzionali dell'istituendo ufficio dell'Autorità garante che per l'espletamento delle competenze disporrà di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, come rideterminato dalla tab. C allegata alla legge n. 220/2010.

ANNO 2011 Importo € 750.000

CORR. TEMP.

A completamento delle modalità di copertura vedere scheda successiva.

SCHEMA N. 32

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 luglio 2011, n. 112

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Articolo 5 commi 1 e 3

Oggetto della disposizione:

istituzione dell'ufficio dell'Autorità garante che a regime per l'espletamento delle competenze disporrà di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

ANNO 2012	Importo	€ 1.500.000
ANNO 2013	Importo	€ 1.500.000

Oneri a regime: € 1.500.000 a decorrere dal 2014.

CORR. PERM.

A completamento delle modalità di copertura vedere scheda precedente.

SCHEMA N. 33

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 luglio 2011, n. 135

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.

Articolo 4

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse allocate nel fondo a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dall'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

ANNO 2011 Importo € 800.000

CORR. PLUR.

A completamento delle modalità di copertura per il 2012 vedere scheda successiva.

SCHEMA N. 34

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 luglio 2011, n. 135

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.

Articolo 4

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

ANNO 2012 Importo € 2.200.000

CORR. PLUR.

A completamento delle modalità di copertura per il 2011 vedere scheda precedente.

SCHEDA N. 35

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 2 agosto 2011, n. 129

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

Articolo 3 comma 1 *lett. d)*, n. 3

Oggetto della disposizione:

adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (risorse già destinate alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione).

ANNO 2011 Importo € 16.824.813

CAP. TEMP.

A completamento delle modalità di copertura per gli anni successivi vedere scheda seguente.

SCHEMA N. 36

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 2 agosto 2011, n. 129

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

Articolo 3 comma 1 *lett. d)*, n. 3

Oggetto della disposizione:

adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali.

D). ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto residui nell'esercizio 2011, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 30, della legge n. 94 del 2009 (risorse destinate alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione), versata su apposita contabilità speciale nello stesso anno 2011, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.

ANNO 2012	Importo	€ 40.000.000
ANNO 2013	Importo	€ 40.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 40.000.000

CAP. PLUR.

A completamento delle modalità di copertura per il 2011 vedere scheda precedente.

SCHEMA N. 37

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 2 agosto 2011, n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

Articolo 3 comma 18

Oggetto della disposizione:

reintegro del contributo italiano per il funzionamento del Centro italo-tedesco di Villa Vigoni, previsto dalla legge n. 78 del 2002.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: articolo 3, della legge 4 giugno 1997 n. 170, concernente risorse per la lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione (capitolo 2302 -ministero affari esteri-relativo a spese per contributi obbligatori ad organismi internazionali).

ANNO 2011	Importo	€ 60.000
ANNO 2012	Importo	€ 60.000
ANNO 2013	Importo	€ 60.000

Oneri a regime: € 60.000 a decorrere dal 2014

CORR. PERM.

SCHEMA N. 38

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 2 agosto 2011, n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

Articolo 4 *bis*

Oggetto della disposizione:

misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito di limitazioni imposte dalle attività operative militari ex Risoluzione ONU 1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse allocate nel fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007 per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'art. 2, comma 11, lettera a), della legge n. 350 del 2003.

ANNO 2011 Importo € 10.000.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 39

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 2 agosto 2011, n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

Articolo 6 comma 4 *quater* lettera a)

Oggetto della disposizione:

completamento del reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse allocate nel fondo per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili di cui all'articolo 7 *quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, come integrata ai sensi dell'art. 3, comma 2 *bis*, lettera b), del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010.

ANNO 2011 Importo € 12.817.622

CORR. TEMP.

A completamento delle modalità di copertura vedere schede successive.

SCHEMA N. 40

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 2 agosto 2011, n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

Articolo 6 comma 4 *quater* lettera b)

Oggetto della disposizione:

completamento del reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

D) ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzo delle somme concernenti i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art 8, comma 11, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

ANNO 2011 Importo € 8.790.335

CORR. TEMP.

A completamento delle modalità di copertura vedere scheda precedente e scheda successiva.

SCHEDA N. 41

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 2 agosto 2011, n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

Articolo 6 comma 4 *quater* lettera c)

Oggetto della disposizione:

completamento del reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili riferite al Ministero della Difesa, come definite dall'art. 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009.

ANNO 2011 Importo € 31.392.043

CORR. TEMP.

A completamento delle modalità di copertura vedere schede precedenti.

SCHEMA N. 42**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**

Legge 2 agosto 2011, n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

Articolo 10 comma 1 lettera a)

Oggetto delle disposizioni:

art. 1 commi 1 e 6– Iniziative in favore dell'Afghanistan (€ 11.824.000);
art. 2 commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 - interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (€ 26.170.753);
art. 3 c. 17 – Commissariato generale del Governo per l'esposizione universale di Shanghai (€ 200.000);
art. 4 commi da 1 a 30– Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (€ 706.163.644);

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 MEF), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2011 Importo € 725.064.192

CORR./CAP. TEMP.

A completamento delle modalità di copertura vedere schede successive.

SCHEDA N. 43**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**

Legge 2 agosto 2011, n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

Articolo 10 comma 1 lettera b)

Oggetto delle disposizioni:

art. 1 commi 1 e 6– Iniziative in favore dell'Afghanistan (€ 11.824.000);
art. 2 commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 - interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (€ 26.170.753);
art. 3 c. 17 – Commissariato generale del Governo per l'esposizione universale di Shangai (€ 200.000);
art. 4 commi da 1 a 30– Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (€ 706.163.644);

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse allocate nel fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace (cap. 3004 MEF), di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni.

ANNO 2011 Importo € 11.294.205

CORR./CAP. TEMP.

A completamento delle modalità di copertura vedere scheda precedente e scheda successiva.

SCHEMA N. 44

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 2 agosto 2011, n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

Articolo 10 comma 1 lettera b-bis)

Oggetto delle disposizioni:

art. 1 commi 1 e 6– Iniziative in favore dell'Afghanistan (€ 11.824.000);
art. 2 commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 - interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (€ 26.170.753);
art. 3 c. 17 – Commissariato generale del Governo per l'esposizione universale di Shanghai (€ 200.000);
art. 4 commi da 1 a 30– Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (€ 706.163.644).

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili riferite al Ministero degli Affari esteri, come definite dall'art. 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009.

ANNO 2011 Importo € 8.000.000

CORR./CAP. TEMP.

A completamento delle modalità di copertura vedere schede precedenti.

SCHEMA N. 45**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**

Legge 2 agosto 2011, n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

Articolo 10 comma 2

Oggetto della disposizione:

art. 4 c. 31 – Permuta di due unità navali in dotazione al Corpo delle Capitanerie di porto quale parte di corrispettivo da detrarre a titolo di parziale pagamento del prezzo di realizzazione e fornitura di due unità navali multiruolo per l'impegno assunto con la Repubblica di Panama per le attività di corporazione nel settore della sicurezza.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse di cui all'art. 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002, (fondo per le aree sottoutilizzate) per la quota di risorse assegnate al fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'art. 18, comma 1, lettera b-bis), del d.l. n. 185 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

ANNO 2011 Importo € 17.400.000

CAP. TEMP.

SCHEMA N. 46

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 2 agosto 2011, n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

Articolo 10 comma 3

Oggetto della disposizione:

oneri connessi all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nn. 1970 e 1973 del 2011 nel periodo 18 marzo-30 giugno 2011 concernenti interventi in Libia quali protezione per la popolazione civile, rispetto del divieto di sorvolo ed embargo sulle armi (nella misura di € 134 milioni a favore del ministero della difesa) nonché, interventi nei Paesi confinanti (€ 8 milioni a favore del ministero degli affari esteri).

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti e versate a reintegro nel fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'art. 5, comma 5 *quinquies*, della legge n. 225 del 1992.

ANNO 2011 Importo € 142.000.000

CORR. TEMP.